

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 405 Domanda di opposizione

L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'[articolo 163](#), anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'[articolo precedente](#), l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.